



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE N. 1 DI DATA 16 Giugno 2015

OGGETTO:

Autorizzazione alla messa in sicurezza della discarica non controllata rinvenuta in località Fontanazzo sulle p.p.f.f. 1063/1 e 1063/3 in C.C. Mazzin. (Articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl.).

Premessa:

Nel corso delle indagini geognostiche per l'edificazione di un capannone ad uso produttivo sulla p.f. 1063/1 in C.C. di Mazzin di Fassa eseguite a mezzo di escavatore meccanico sono venuti alla luce rifiuti classificabili come "solidi urbani" (RSU) sepolti a modesta profondità.

La Fustameria Mantovana S.n.c. - proprietaria delle p.p.f.f. 1063/1 e 1063/3 C.C. Mazzin - in data 18 aprile 2014 ha comunicato all'Agenzia il rinvenimento dei rifiuti.

Con nota prot. n. 231315 di data 28 aprile 2014 l'Agenzia ha fornito le indicazioni per l'avvio delle procedure di bonifica e messa in sicurezza.

In data 21 agosto 2014 il Sindaco del Comune di Mazzin, preso atto degli accertamenti espletati, ha ordinato la chiusura definitiva della rinvenuta discarica in attesa degli ulteriori studi.

In data 19 febbraio 2015 la Fustameria Mantovana S.n.c. ha presentato alla scrivente Agenzia richiesta di autorizzazione per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 77 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl corredata dalla caratterizzazione ambientale del sito e dall'analisi di rischio.

Dalla documentazione tecnica elaborata dal dott. chimico Thomas Gerola allegata alla richiesta di autorizzazione sopra richiamata, con il progetto di messa in sicurezza, emerge che:

- nei terreni e rifiuti oggetto della presente indagine si registrano concentrazioni dei parametri ricercati conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione fissate secondo normativa per le aree residenziali (colonna A, Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/2006 & s.m.i.);
- per quanto attiene alla matrice acque sotterranee, sull'area si è riscontrato un superamento del valore limite fissato per il Manganese. Vista l'impossibilità di definire per questo parametro la CSR con analisi di rischio di livello 2 e considerando che al punto di conformità individuato al limite di valle idrogeologico dell'area, in corrispondenza del piezometro PZ3, risultano valori di concentrazione del Manganese ampiamente inferiori alle CSC è stato ritenuto teoricamente raggiunto l'obiettivo di bonifica;
- al fine di una idonea messa in sicurezza dell'area è stato comunque prescritto di eliminare l'infiltrazione meteorica, minimizzando di conseguenza il rischio di significative azioni di lisciviazione e percolazione verso la falda dell'eventuale potenziale inquinante. Questo avverrà mediante impermeabilizzazione anche delle aree scoperte (piazze e aree a verde) e realizzazione di un sistema di captazione e allontanamento delle acque meteoriche sia dalla p.f. 1063/1 che dalla p.f. 1063/3 adiacente;
- a completamento di quanto previsto è stato previsto un monitoraggio con verifica del parametro Manganese sulle acque sotterranee prelevate dal piezometro PZ3 a cadenza trimestrale durante il periodo di cantierizzazione e realizzazione del fabbricato ed a cadenza annuale nei 2 anni successivi dalla messa in opera dei presidi di capping.

Dalla documentazione tecnica relativa al progetto di messa in sicurezza allegato alla sopra citata domanda si rileva che:

- è previsto il taglio delle piante e degli arbusti presenti con l'asportazione dell'impianto radicale;

- sulla particella fondiaria 1063/1 su cui sorgerà il capannone con abitazione verrà realizzata una platea in cemento armato dello spessore di 30 cm estesa nel suo sedime anche ai marciapiedi esterni al perimetro degli edifici. Il tutto per una superficie pari a 846 mq;
- in base alle pendenze di deflusso che dovranno avere piazzali ed aree verdi a seguito dell'impermeabilizzazione il piano di scavo sottoplatea viene posto a -22 cm dalla quota 0.00 di campagna.
- la platea in cemento armato verrà sostenuta da 40 pali trivellati ad elica continua, del diametro di 70 cm e 12 metri di profondità;
- l'area destinata a piazzali transiti e accessi, per un totale di 598 mq, verrà resa impermeabile mediante la realizzazione da un cassonetto stradale secondo lo schema riportato in relazione tecnica, previa asportazione di uno strato di terreno per una profondità di 0.75 cm. La fondazione in misto granulare, con spessore di 50 cm, verrà realizzata in due strati singolarmente costipati e costituiti da tout-venant, inteso come un aggregato con granulometria mista e legante per garantire l'impermeabilità dello strato;
- l'area a verde privato per un totale di circa mq 505 verrà resa impermeabile facendo ricorso a due tipologie diverse di impermeabilizzazione riportate in relazione tecnica, di spessore rispettivamente pari a 75 o 55 cm, sulla base delle evidenze che emergeranno in fase di scavo a seconda dello spessore di terreno presente al di sopra del tetto dei rifiuti;
- sul perimetro del lotto è infine previsto un tubo drenante con un pozzetto ogni 30 ml circa, l'impianto verrà poi collegato con le nuove linee delle acque bianche nel collettore comunale;
- il raccordo tra l'impermeabilizzazione delle aree a verde con il marciapiede perimetrale verrà realizzato come da dettaglio prot. n. 100210 inviato in data 23/02/2015 dal progettista geom. Cristian Bernard;
- sulla particella fondiaria 1063/3 verrà realizzata un'area verde di mq 1.000 comprensivi della nuova strada di progetto che, se realizzata, avrà le stesse caratteristiche e stratigrafie dell'area piazzali e transiti di cui sopra. L'intervento sull'area area verrà eseguito con le medesime modalità adottate per le aree verdi della particella 1063/3 a seconda delle evidenze che emergeranno in fase di scavo al fine di ridurre anche in questo settore il volume di terra e rsu da movimentare;

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

vista la domanda di data 19 febbraio 2015 presentata dalla Fustameria Mantovana S.n.c. volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernente l'intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti, rinvenuti in località Fontanazzo sulle p.p.f.f. 1063/1 e 1063/3 in C.C. Mazzin;

considerato che nella citata domanda di data 19 febbraio 2015 è stato indicato quale responsabile tecnico per le operazioni di messa in sicurezza il dott. geol. Luigi Frassinella, che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti contaminati;

rilevato che la discarica in esame non rientra nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui all'Allegato 6.3 – Discariche di R.S.U. incontrollate del “Piano provinciale per la bonifica delle

aree inquinate” approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2631 del 17 ottobre 2003 e che è tale area non è stata interessata in passato da interventi di ripristino da parte della P.A.T. di cui al “Piano di bonifica per le discariche di R.S.U. dismesse”, predisposto dal Servizio Opere Igienico sanitarie nell’anno 1987;

considerata l’ordinanza di data 21 agosto 2014 del Sindaco del Comune di Mazzin con cui, preso atto degli accertamenti espletati, si ordinava la chiusura definitiva della rinvenuta discarica in attesa degli ulteriori studi;

considerato l’esito delle analisi dei campioni prelevati in contraddittorio in data 16 ottobre 2014 (Verbale acquisizione n. 283/SS-2014) da parte dei tecnici dell’Agenzia;

considerato che l’U.O. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. 70134 di data 22 maggio 2015 non ha riscontrato problematiche di propria competenza relativamente agli interventi di messa in sicurezza previsti;

considerato, ai sensi dell’articolo 77, comma 1-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, quanto segue:

- l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. ;
- per l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, ove non ricorrono le condizioni di contaminazione del sito, si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 189, co. 3 (comunicazione annuale al catasto dei rifiuti), 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti);

ritenuto di poter esprimere, per le considerazioni sopra esposte, parere favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto dalla Fustameria Mantovana S.n.c.;

visto l’art. 77, del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

visto il provvedimento del Dirigente Generale dell’Agenzia n. 55 di data 25 giugno 2014 “Delega di funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.”;

visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.

determina

- 1) di autorizzare la Fustameria Mantovana S.n.c. alla messa in sicurezza permanente dei rifiuti rinvenuti in località Fontanazzo sulle p.p.f.f. 1063/1 e 1063/3 in C.C. Mazzin ai sensi dell’articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm.;

- 2) di disporre che l'intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti sia effettuato conformemente alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo elaborato dal geom. Cristian Bernard e che l'impresa incaricata di eseguire le operazioni di messa in sicurezza operi sotto la direzione del responsabile tecnico individuato nella persona del dott. geol. Luigi Frassinella;
- 3) di disporre altresì che ogni integrazione o variazione, rispetto alle suddette indicazioni, che per qualsiasi motivo dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, ovvero successivamente all'esecuzione dell'intervento, siano preventivamente notificate all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 4) di disporre l'inserimento, a titolo ricognitivo, delle p.p.f.f. 1063/1 e 1063/3 in C.C. Mazzin nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999 (*anagrafe dei siti da bonificare*), ricordando che la circostanza dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), nonché da un'apposita norma nel piano regolatore generale del comune di Mazzin;
- 5) di imporre al soggetto beneficiario della presente autorizzazione la trasmissione all'Agenzia della relazione di fine lavori e di collaudo del progetto a firma del responsabile tecnico di cui al precedente punto 2), attestante che le opere sono state effettuate in conformità alla documentazione progettuale allegata alla domanda. Tale documentazione dovrà riportare anche l'esito del monitoraggio trimestrale con verifica del parametro Manganese sulle acque sotterranee prelevate dal piezometro PZ3;
- 6) di imporre al soggetto beneficiario della presente autorizzazione la trasmissione all'Agenzia dell'esito del monitoraggio da effettuare a cadenza annuale nei 2 anni successivi dalla messa in opera dei presidi di capping;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione consente anche la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo dei rifiuti e qualsiasi altro trattamento necessario all'intervento programmato sulle p.p.f.f. 1063/1 e 1063/3 in C.C. Mazzin. L'intervento di messa in sicurezza dei rifiuti, compresi gli eventuali trattamenti necessari alla sua realizzazione, dovrà assicurare che non si determinino situazioni di inquinamento e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato facendo salvi diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere altre autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, ed è comunque subordinato all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia. Parimenti, non sostituisce né comprende i provvedimenti concessori o permissivi cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'attività in base alle altre leggi vigenti in materia urbanistica, di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, di igiene pubblica, di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di prevenzioni incendi, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è altresì soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni in esso contenute;

- 9) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, presentando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MIB

Il Dirigente sostituto
dott.ssa Raffaella Canepel